

**COMUNE DI BOLOTANA**  
UFFICIO TRIBUTI

---

Oggetto: Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I) -  
riduzione per inagibilità o inabitabilità (art. 9 Regolamento comunale ICI).  
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'  
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_,  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_  
in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_, valendosi del disposto di cui  
all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni previste dal codice  
penale e dalle leggi speciali in materia per il caso di dichiarazione falsa o mendace e l'uso di atto  
falso, come richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la mia personale responsabilità,

**D I C H I A R A**

ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili, che l'unità immobiliare posseduta in Via  
\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ Foglio \_\_\_\_\_ Mappale \_\_\_\_\_ Subalterno \_\_\_\_\_  
E' INAGIBILE e/o INABITABILE e di fatto non utilizzata dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Bolotana, li \_\_\_\_\_

Il/La Dichiarante

\_\_\_\_\_  
(firma per esteso e leggibile)  
firma da apporre davanti al dipendente addetto  
oppure allegare documento d'identità in corso di validità  
art. 38, comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Parte art. 9 Regolamento comunale ICI - RIDUZIONI D'IMPOSTA

L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dal funzionario responsabile del settore edilizia privata, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Non sono da considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori edilizi di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento dell'immobile. La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tributi oppure alla data di presentazione all'ufficio tributi di dichiarazione sostitutiva attestante, oltre che il non uso, lo stato di inagibilità o di inabitabilità. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la dichiarazione di cui all'art. 13 del regolamento. Non possono godere della riduzione i fabbricati non ultimati ed i fabbricati non completamente inutilizzati, nonché quelli non utilizzati per mera volontà del possessore.